

STATUTO DEL CONSORZIO

Criteri direttivi per la ripartizione dei fondi e la compilazione del programma di lavori e degli investimenti

Art. 19

Il Consorzio vincola le proprie entrate per il perseguimento dei fini previsti dalla Legge 959/1953, garantendo alle Vallate un'ampia autonomia nella metodologia degli interventi, compatibilmente con le strutture consortili, detratte le spese previste per il funzionamento del Consorzio in ossequio ai criteri generali e in considerazione del danno economico subito dal territorio, i cui indici sono la produzione e l'estensione, e dal bisogno delle popolazioni e, infine, del numero degli abitanti stabilmente residenti nei Comuni consorziati, secondo i seguenti principi:

- a) quanto di produttivo derivante dagli interventi consortili fatti in una Vallata in quest'ultima deve essere reinvestito;
- b) detratte le spese di funzionamento del Consorzio, il sovracanone sarà ripartito fra le due Vallate in proporzione al gettito di sovracanone dovuto per gli impianti idroelettrici presenti in ciascuna, e ciò in ossequio al principio della produzione;
- c) alla quota spettante a ciascuna Vallata in conseguenza al precedente punto; in ossequio al principio del maggior bisogno della popolazione, alla Vallata del Cismon - Vanoi, potrà essere detratta una quota, da assegnare alla Vallata del Brenta, la cui percentuale, non superiore al 35%, dovrà essere determinata dall'Assemblea consorziale all'inizio di ogni quinquennio ed avrà valore per tutto questo;
- d) i Comuni inclusi in una delle due Vallate pero aventi territori ricompresi nel bacino dell'altra, beneficeranno degli interventi disposti in quest'ultima, solo in ragione del territorio ricompreso nella Vallata stessa, e ciò in ossequio al principio del danno;
- e) per stabilmente residente si intende chi é tale in base all'ultimo censimento nazionale della popolazione.